



“LA GESTIONE DELLA
SICUREZZA NEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI”

ACCORDO DI
COLLABORAZIONE

INAIL – AVELLINO

PREFETTURA DI
AVELLINO

COMANDO VV.F -
AVELLINO

UFFICIO SCOLASTICO
AMBITO DI AVELLINO

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE TERRITORIALE
AVELLINO - BENEVENTO

Sede di Avellino



MINISTERO
DELL'INTERNO

Prefettura di Avellino



Comando VVF di Avellino



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per
la Campania
Ufficio VII – Ambito territoriale di
Avellino

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

INAIL- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro- Sede Territoriale di Avellino, ubicato in via Iannaccone n. 12/14 - 83100 Avellino - di seguito denominato INAIL Avellino, rappresentato dalla dott.ssa Grazia Memmolo, Direttore della Sede territoriale di Avellino, ivi domiciliata per la carica e avente poteri per il presente atto, in collaborazione con la **U.O.T.** Certificazione, Verifica e Ricerca di Avellino, rappresentata dall'ing. Carmine Piccolo, Direttore della U.O.T.

e

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, rappresentato dal Comandante dott.ssa Rosa D'Eliseo, domiciliata per la carica presso la Sede del Comando Provinciale in via Zigarelli ang. S.S. 7 bis - 83100 Avellino

e

L' Uff. VII[^] - Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la provincia di Avellino, rappresentato dalla dott.ssa Rosa Grano, domiciliata in Avellino - Via Giuseppe Marotta, 14

e

La Prefettura di Avellino - rappresentata dal Prefetto, dott.ssa Maria Tirone

PREMESSO CHE

- La vigente normativa in materia di tutela dei lavoratori e di igiene e sicurezza sul lavoro affida all'Inail importanti compiti di informazione, formazione, assistenza e consulenza, anche in sinergia con altri Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

- La missione dell'INAIL è garantire la tutela integrale del lavoratore attraverso l'attuazione di interventi finalizzati in primis alla prevenzione.
- L'art. 9 comma 2 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., individua l'INAIL tra gli Enti Pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che, in funzione della attribuzioni assegnate dalla normativa vigente, opera per *"assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'art. 1 co. 1, lett. p) finalizzati alla riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori"*.
- L'art. 2, lett. b) del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro indica, fornendone la definizione, i criteri per l'individuazione del datore di lavoro nella P.A., ai fini dell'applicazione delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.
- L'articolo 37 del D. Lgs 81/2008 specifica che è obbligo del datore di lavoro assicurare un'adeguata formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza, pericoli specifici di ogni mansione, settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Al comma 9 del medesimo articolo è anche previsto che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Interno 10 marzo 1998.
- La Sede territoriale Inail di Avellino, unitamente all'UOT CVR, ha stipulato un protocollo d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale Campania - uff. VII^ Ambito Territoriale per la provincia di Avellino, in data 14 marzo 2013 e rinnovato in data 19 aprile 2016 della durata triennale.
- Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal D.l.vo 29 maggio 2017, n. 97, ha tra i suoi obiettivi la prevenzione degli incendi, funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

- La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'Interno, che esercita le relative attività attraverso il *Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile* nonché attraverso il *Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco* e si esplica anche attraverso la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni nazionali ed internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, nonché attraverso le attività di formazione ed aggiornamento, di informazione, di consulenza e di assistenza.
- Il Dipartimento ed Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco promuovono la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, con le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo

Art. 1 - Finalità e obiettivi dell'Accordo

L'INAIL Sede di Avellino, unitamente all'UOT CVR di Avellino, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e l'Ufficio Scolastico regionale- Ufficio VII ambito territoriale di Avellino, con il coordinamento della Prefettura di Avellino s'impegnano a collaborare per attuare il progetto "**La gestione della sicurezza negli Istituti scolastici**" finalizzato a promuovere la cultura della prevenzione degli infortuni e della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nonché a promuovere la cultura della prevenzione degli incendi, per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, nei confronti delle popolazioni scolastiche

Con particolare riferimento all'attività di prevenzione degli incendi, si intenderà sensibilizzare i dirigenti scolastici, in qualità di datori di lavoro, sulla rilevanza che riveste l'adozione delle misure di carattere gestionale, dettate dal D.L.vo 81/2008 e dalle specifiche norme di prevenzione incendi (D.M. Interno 26/08/1992), soprattutto in considerazione dell'attuale ancora vigente regime di proroga per l'attuazione delle misure di sicurezza di carattere strutturale ed impiantistico. Tale proroga, introdotta dal D.L. 25 luglio 2018 n° 91, convertito con modificazioni nella legge 21 settembre 2018 n° 108 (art. 6 comma 3^{sexies}), risulta ad oggi fissata al 31/12/2018.

Le predette misure gestionali indicate nell'allegato progetto informativo/formativo saranno tema specifico degli incontri riguardanti la sicurezza antincendio e sono finalizzate ad una maggiore

consapevolezza, da parte del Dirigente scolastico e del RSPP, degli aspetti essenziali antincendi riguardanti:

- Valutazione del rischio di incendio e di esplosione, da svolgersi secondo quanto indicato nel D.M. Interno 10/03/1998, e predisposizione del D.V.R. (D.L.vo 81/2008 - Sezione II – artt. da 28 a 30);
- Necessità di effettuare la formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori (D.L.vo 81/2008 - Sezione IV – artt. 36 e 37); in particolare la formazione dei lavoratori incaricati, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b), dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 609/96 e al D.M. Interno 10/03/98;
- Predisposizione dei piani di emergenza e di evacuazione, con riferimento a quanto prescritto dal D.L.vo 81/2008 all'art. 15 comma 1 lettera u), all'art. 18 comma 1 lettere h), t) e alla Sezione VI – Gestione delle emergenze – artt. da 43 a 46;
- Predisposizione di un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente (allegato al DM 26/08/1992 - punto 12);
- Programmazione di prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico (allegato al DM 26/08/1992 - punto 12.0);
- Effettuazione di controlli periodici di cui ai punti dal 12.1 al 12.10 dell'allegato al DM 26/08/1992;
- Nei casi di sussistenza di carenze strutturali e/o impiantistiche gravi il Dirigente scolastico potrà valutare di potenziare la gestione della sicurezza con misure gestionali integrative, come indicate a titolo esemplificativo nella lettera del Ministero dell'Interno – *Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica* n° 5264 del 18/04/2018 di cui all'all. A Piano Formativo.

Art. 2 – Oggetto della collaborazione

Le parti intendono realizzare il Progetto "La gestione della sicurezza negli Istituti scolastici" che è allegato al presente Accordo e ne costituisce parte integrante.

L'Inail Sede di Avellino, unitamente all'UOT CVR di Avellino ed al Comando dei Vigili del Fuoco, si faranno carico della progettazione dei contenuti e dell'articolazione del Progetto medesimo, per il quale non si prevede l'impiego di risorse finanziarie.

Per il raggiungimento delle finalità sopra esposte le parti rendono disponibili le risorse e gli strumenti organizzativi della propria sfera di competenza. In particolare l'Inail di Avellino, l'UOT di Avellino ed il Comando dei Vigili del Fuoco s'impegnano ad assicurare il supporto didattico scientifico del proprio personale e l'utilizzo di materiale informativo, cartaceo e multimediale. La partecipazione del personale incaricato non è a titolo oneroso.

L' Uff. VII[^] - Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la provincia di Avellino renderà disponibili le sedi, ove si svolgeranno gli incontri formativi consistenti in seminari ai quali parteciperanno i Dirigenti scolastici della Provincia di Avellino ed i loro incaricati RSPP, secondo un ciclo di incontri il cui calendario sarà definito collegialmente.

La Prefettura s'impegna ad assicurare la massima collaborazione organizzativa per la realizzazione delle attività previste dal Progetto.

Art. 3 - Durata

Il presente accordo, legato alla realizzazione del progetto allegato, avrà la durata temporale di dodici mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

L'INAIL, Sede di Avellino, unitamente all'UOT CVR di Avellino, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la Direzione didattica e la Prefettura di Avellino potranno esercitare il diritto di recesso, nelle modalità di legge, qualora una o più delle parti firmatarie non ottemperino agli impegni assunti o non raggiungano i risultati attesi.

Art. 4- Diritti di proprietà intellettuale

I risultati e i prodotti intermedi e finali, derivanti dall'attività oggetto del presente Accordo, sono di proprietà esclusiva degli Enti sottoscrittori che potranno autorizzarne la riproduzione e/o divulgazione purché corredati dai rispettivi loghi ai soli fini scientifici.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

Le parti s'impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni acquisite, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui verranno a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per le finalità del presente Accordo

Art. 6 – Controversie

Per eventuali controversie tra le parti, non componibili in via bonaria, sarà competente il Foro di Avellino.

Art. 7 – Registrazione

Il presente Accordo è redatto in triplice originale ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base alla normativa vigente in materia.

Avellino, 29 novembre 2018

Per la Prefettura

Prefetto Maria Tirone

Per INAIL Sede territoriale di Avellino

Dirigente Grazia Memmolo

Per INAIL U.O.T. Ricerca Avellino

Direttore Carmine Piccolo

Per L' Uff. VII[^] - U. S. R. Campania - A. T. per la provincia di Avellino

Dirigente Rosa Grano

Per il Comando dei Vigili del Fuoco

Comandante Rosa D'Eliseo

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE TERRITORIALE
AVELLINO - BENEVENTO

Sede di Avellino



Comando VVF di Avellino

PIANO FORMATIVO/INFORMATIVO

"La gestione della sicurezza negli Istituti scolastici"

**Promuovere strategie condivise finalizzate alla
Promozione della sicurezza negli Istituti scolastici di
Avellino e Provincia.**

PREMESSA

La necessità di investire nella tutela della salute e sicurezza è alla base di tutta l'attività dell'Inail e costituisce obiettivo primario di prevenzione dai rischi per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e questo è ovviamente un argomento che coinvolge a pieno titolo anche la Pubblica Amministrazione ed in particolare gli enti locali. Sono molte le azioni che necessitano di interventi in sicurezza, ad esempio la messa a norma degli stabili, la formazione dei dipendenti, l'utilizzo delle attrezzature di lavoro, la prevenzione sanitaria, l'ergonomia dei posti di lavoro, i problemi relativi allo stress lavoro correlato e altro ancora.

Inoltre si stanno dettagliando sempre più da parte degli enti preposti, strumenti capaci di gestire in maniera più semplificata la sicurezza sul lavoro; ad esempio OiRA è un software per la valutazione dei rischi sviluppato secondo l'omonimo prototipo europeo. A presentarlo è la circolare congiunta n. 13 pubblicata il 25 luglio 2018 dal Ministero del lavoro e dall'Inail e, entrando nello specifico, fornisce le indicazioni operative sull'uso del software OiRA per la valutazione dei rischi nelle attività di ufficio di aziende pubbliche e private.

OBIETTIVO

L'idea progettuale, prevede l'organizzazione da parte dell'INAIL, congiuntamente con il Corpo dei Vigili del Fuoco di Avellino e la Prefettura di un apposito corso, articolato in moduli informativi in materia di sicurezza e tutela del lavoro diretto ai Dirigenti scolastici

e a tutti i referenti del servizio di prevenzione e Protezione per la Sicurezza presenti negli Istituti scolastici.

L'iniziativa si pone nell'ottica della informazione/formazione a cascata, in quanto gli stessi, potranno a loro volta trasferire le conoscenze acquisite ai loro dipendenti. Garantire le conoscenze base per implementare un processo culturale che inneschi la promozione della salute e della sicurezza nei contesti di vita e di lavoro, rappresenta per chi propone l'idea progettuale un obiettivo strategico e funzionale.

ARTICOLAZIONE

Il corso sarà articolato in moduli della durata in media di un'ora ciascuno: per i primi 4 moduli è di due ore, per il modulo antincendio di 1 ora:

Mod. 1: Presentazione e illustrazione sommaria delle attività svolte da INAIL e compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco.

Mod. 2: Organizzazione della sicurezza. Misure di prevenzione e protezione - Competenza INAIL

Mod 3: Classificazione dei rischi – Competenza INAIL

Mod 4: Primo soccorso - Competenza INAIL

Mod 5: Antincendio - Modulo di competenza VV.F. durata 2 ore

Argomenti Mod. 5:

1. Valutazione dei rischi, compresi i rischi di incendio e di esplosione, da svolgersi quest'ultima secondo quanto indicato nel D.M. Interno 10/03/1998, e predisposizione del D.V.R. (D.L.vo 81/2008 - Sezione II - artt. da 28 a 30);
2. Istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del R.S.P.P. (D.L.vo 81/2008 - Sezione III - artt. da 31 a 35);
3. Formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori (D.L.vo 81/2008 - Sezione IV - artt. 36 e 37); in particolare si richiama la formazione dei lavoratori incaricati, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b), dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 609/96 e al D.M. Interno 10/03/98;

4. Predisposizione dei piani di emergenza e di evacuazione, con riferimento a quanto prescritto dal D.L.vo 81/2008 all'art. 15 comma 1 lettera u), all'art. 18 comma 1 lettere h), t) e alla Sezione VI – Gestione delle emergenze – artt. da 43 a 46;
5. Predisposizione di un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente (allegato al DM 26/08/1992 - punto 12);
6. Programmazione di prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico (allegato al DM 26/08/1992 – punto 12.0);
7. Effettuazione di controlli periodici di cui ai punti dal 12.1 al 12.10 dell'allegato al DM 26/08/1992:
 - a. Sulle vie di uscita, che devono risultare costantemente sgombre da qualsiasi materiale (punto 12.1);
 - b. Sull'agevole apertura e funzionalità dei serramenti e delle uscite di sicurezza, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni (punto 12.2);
 - c. Sulle attrezzature e gli impianti di sicurezza che devono essere verificati periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza (punto 12.3);
 - d. Sul divieto di fumare e di usare fiamme libere nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili (punto 12.4);
 - e. Sul divieto di effettuare travasi di liquidi infiammabili se non in locali appositi con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato (punto 12.5);
 - f. Sul divieto di deposito e di utilizzo, se non in locali appositamente all'uopo destinati, di recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso (punto 12.6);
 - g. Sulla necessità di interrompere, al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi, azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili (punto 12.7);
 - h. Sulla necessità che negli archivi e depositi, i materiali siano depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, attraverso corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m (punto 12.8);

- i. Sulla necessità che eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura (punto 12.9);
- j. Sulla necessità che il titolare dell'attività provveda affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito del responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica (punto 12.10).

8. Misure gestionali integrative, come indicate a titolo esemplificativo nella lettera del Ministero dell'Interno – *Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica* n° 5264 del 18/04/2018:

- I. Potenziamento del numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività;
- II. Integrazione, da parte del datore di lavoro, della informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
- III. Frequentazione del corso di tipo C di cui all'allegato IX del DM 10/03/1998 e conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28/12/1996 n. 609, per tutti i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza;
- IV. Svolgimento di almeno due esercitazioni all'anno, in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del DM 26/08/1992;
- V. Pianificazione ed attuazione di una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sul sistema di vie di esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi di illuminazione ed impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.

Il numero delle giornate di formazione/informazione, potrà variare in funzione delle adesioni che perverranno, le aule saranno composte da non più di trentacinque discenti al fine di rendere anche più dinamica e interattiva la lezione. Al termine di queste giornate sarà rilasciato un attestato di partecipazione. I risultati dell'esperienza saranno presentati nel corso di un convegno finale e resi noti tramite la comunicazione regionale.